

Derivati di regioni ed enti locali: quadro normativo e statistiche aggregate

di Arcangelo Canitano e Pietro Racca

25 marzo 2019

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La dimensione del fenomeno. 3. L'evoluzione della disciplina. 4. L'attuale assetto normativo. 5. La ristrutturazione del debito regionale coordinata dal MEF. 6. La rilevanza dell'attività di monitoraggio svolta dal MEF.

1. Premessa

Nell'ultimo decennio i contratti in strumenti finanziari derivati, detenuti da regioni ed enti locali, hanno subito un cospicuo ridimensionamento sia per numero che per nozionale di riferimento. I dati tratti dal monitoraggio svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) confermano questa tendenza positiva e certificano l'opportunità della scelta, compiuta dal legislatore a fine 2013, di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2014, il divieto per le amministrazioni locali di stipulare nuovi contratti e di ammettere la sola possibilità di estinguere anticipatamente quelli già esistenti.

La diminuzione dei contratti derivati sottoscritti dalle autonomie locali è avvenuta in concomitanza con un contesto normativo sempre più stringente.

Il primo blocco temporaneo della operatività in derivati risale al 2008 per effetto del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il cui articolo 62 vietava a regioni ed enti locali di perfezionare nuovi contratti, in attesa che venisse emanato dal MEF un nuovo regolamento finalizzato a individuare le tipologie di strumenti derivati ammessi, in sostituzione di quelle già contemplate dal regolamento di cui al DM n. 389 del 2003. Il regolamento previsto dall'art. 62 avrebbe dovuto essere emanato dal MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Il diverso orientamento circa l'approccio da seguire nella sua stesura tra il Tesoro da un lato (più orientato verso un'analisi di sensitività) e Banca d'Italia e Consob dall'altro (più orientate verso schemi basati su scenari probabilistici) ha generato una situazione di *impasse*, che tuttavia ha favorito una significativa riduzione dei derivati grazie al naturale scadere di molti contratti e alla estinzione anticipata di quelli precedentemente posti in essere.

Il divieto definitivo è stato introdotto con la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013), che ha modificato l'art. 62 del decreto-legge 112 del 2008. Nella sua attuale versione, l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 vieta alle amministrazioni territoriali di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

L'attività di monitoraggio svolta in questi anni dal MEF sui derivati di regioni ed enti locali mostra da un lato che le politiche pubbliche, per essere efficaci, devono fondarsi sempre più su studi e statistiche aggiornati e dall'altro che solo la conoscenza

sistematica e costante dei fenomeni è in grado di produrre nel lungo periodo buona regolamentazione e buona amministrazione.

2. La dimensione del fenomeno

Il fenomeno dei derivati nelle amministrazioni territoriali ha raggiunto il suo livello massimo nel 2008. In quell'anno, infatti, quasi 700 amministrazioni locali detenevano all'incirca 1.200 contratti derivati per un capitale nozionale pari a 37,5 miliardi di euro. Da quel momento in poi l'attività in derivati di regioni ed enti locali si è notevolmente ridimensionata. Oggi, a distanza di dieci anni, il nozionale si è più che dimezzato, passando da 37,5 miliardi del 2008 a meno di 18 miliardi; il numero di enti coinvolti si è ridotto a un quarto di quello iniziale (166 amministrazioni a fronte di 691 del 2008); anche il numero dei contratti è sceso a poco più di un quarto del dato originario (331 posizioni a fronte delle 1.194 registrate nel 2008)¹.

È quanto emerge dalla lettura della serie storica (report 5)² pubblicata ogni tre mesi nel sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro, sulla base dei dati che regioni, province e comuni inviano alla Direzione del Debito pubblico avvalendosi della piattaforma digitale appositamente creata più di dieci anni fa per la comunicazione periodica delle operazioni di indebitamento (mutui e obbligazioni) e delle collegate operazioni di copertura (contratti derivati).

La riduzione del fenomeno si manifesta in misura ancora più accentuata se si osserva un'altra tabella (report 3) – anche questa presente nel sito del Tesoro – che riepiloga i contratti derivati distinguendoli per tipologia di enti: regioni, province, comuni capoluogo e comuni non capoluogo. In questa tabella il nozionale di riferimento viene conteggiato non più al suo valore iniziale, vale a dire alla data di stipula dei contratti, pari a 17,778 miliardi, ma più correttamente al suo valore ammortizzato (aggiornato al 31 marzo 2018) pari a 11,261 miliardi. Con 5,627 miliardi complessivamente stipulati, le regioni si caratterizzano come i soggetti più rilevanti (quasi il 50% del nozionale complessivo). Seguono 27 comuni capoluogo con 3,849 miliardi (34% del nozionale), 22 province con 1,318 miliardi (12% del nozionale), 101 comuni non capoluogo con 468 milioni (poco più del 4% del nozionale).

La sensibile diminuzione dei derivati detenuti dalle amministrazioni locali si rileva anche nella tabella dedicata ai contratti derivati estinti e scaduti (report 4). Dal 2008, da quando cioè è stato introdotto per gli enti territoriali il divieto temporaneo di sottoscrivere derivati, risultano scaduti o estinti anticipatamente più di un migliaio di contratti di *swap* con un nozionale cancellato di quasi 21 miliardi.

¹ Per un inquadramento teorico generale dell'argomento, si veda J. C. HULL, *Opzioni, futures e altri derivati*, Milano, 2007. Una efficace ricostruzione storica del mercato dei derivati è contenuta in G. DI GASPARE, *La fabbrica dei derivati*, in *Amministrazione in Cammino*, 4 agosto 2016. Un approccio operativo al tema è contenuto in F. BOCCIA, M. NIGRO, *La finanza innovativa*, Milano, 2000, pp. 248-257.

² Le tre tabelle – report 3, report 4 e report 5 – sono pubblicate nel sito del Dipartimento del Tesoro, all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/debito_publico/enti_locali/statistiche.html. Cionondimeno, per agevolare la lettura dei dati, le tre tavole sono riprodotte anche alla fine del presente articolo.

Di questi 21 miliardi, circa 5 miliardi e 800 milioni sono stati chiusi anticipatamente o sono scaduti nel solo periodo 2014-2018, da quando cioè il divieto è diventato definitivo.

3. L'evoluzione della disciplina

Il contenimento dell'uso dei derivati da parte delle autonomie locali è andato di pari passo con un quadro normativo sempre più restrittivo³. L'asimmetria informativa a vantaggio degli intermediari finanziari⁴ penalizzava di fatto il contraente pubblico locale, facendo così saltare il sinallagma contrattuale, l'equilibrio cioè tra prestazione e controprestazione⁵. Le amministrazioni locali, quasi sempre sguarnite delle professionalità necessarie per comprendere appieno i rischi e le insidie di simili contratti⁶, rappresentavano il contraente debole, da salvaguardare in primo luogo da se stesse e dalle proprie infondate aspettative in termini di vantaggi complessivi⁷. In definitiva l'unica via di tutela effettiva per le amministrazioni risiedeva nel vietare normativamente l'uso di questi strumenti finanziari.

Il primo blocco temporaneo dell'operatività in derivati risale al 2008 per effetto del decreto-legge n. 112 del 2008⁸, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il cui art. 62 vietava a regioni ed enti locali di perfezionare nuovi contratti⁹, in attesa che venisse emanato dal MEF un nuovo regolamento finalizzato a individuare le tipologie di strumenti derivati ammessi, in sostituzione di quelle già previste dal DM n. 389 del

³ Per una sintetica ma efficace ricostruzione della evoluzione temporale della disciplina, si rimanda a UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, *I contratti derivati stipulati dalle amministrazioni pubbliche: caratteristiche e finalità*, Focus tematico n. 3 del 9 febbraio 2015, pp. 7-8.

⁴ Sul comportamento non sempre trasparente degli intermediari finanziari e sulla sussistenza del conflitto di interessi dell'intermediario che riveste il duplice ruolo di controparte di uno *swap* e di consulente dell'ente locale, si segnala G. DE MARCO, *Derivati: non chiedere all'advisor se il suo contratto è buono*, in *Diritto e pratica amministrativa* de il Sole-24Ore nn. 7 e 8 del luglio-agosto 2009, pp. 18-21.

⁵ Per una lucida trattazione tecnico-finanziaria circa l'eventuale esistenza di commissioni implicite nei contratti di *swap* si segnala C. D. MOTTURA, *Derivati ed enti locali: commissioni o ipotesi implicite?*, in Working Paper n. 99 del dicembre 2008, Collana del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi "Roma Tre".

⁶ Sulla carenza, all'interno delle amministrazioni locali, di professionalità adeguate a gestire operazioni finanziarie così sofisticate, si veda F. AMATUCCI, *Debito in Comune*, in *Lavoce.info* del 27 maggio 2009.

⁷ Sull'uso alquanto disinvolto di questi strumenti finanziari da parte degli enti locali, si rimanda a F. FONTANA, M. ROSSI, *Derivati, amministrazioni ad alto rischio*, in *Guida agli Enti locali* de il Sole-24Ore n. 16 del 19 aprile 2009, pp. 92-93.

⁸ Sul divieto temporaneo dell'attività in derivati delle amministrazioni territoriali (introdotto dall'art. 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008) e sulla necessità di una pausa di riflessione per elaborare una nuova disciplina della materia, si segnala G. DE MARCO, *Stop ai derivati degli enti territoriali in attesa di nuove regole*, in *Diritto e pratica amministrativa* de il Sole-24Ore n. 9 del settembre 2008, pp. 20-23.

⁹ La scelta del legislatore di bloccare temporaneamente il ricorso a strumenti derivati che hanno carattere di pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale è passato indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 52 del 18 febbraio 2010). Sul punto si rinvia a M. ATELLI, *Presunzione di pericolosità per i derivati degli enti locali*, in *Diritto e pratica amministrativa* de il Sole-24Ore n. 3 del marzo 2010, pp. 28-32.

2003¹⁰, recante il “*Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*”¹¹.

Il regolamento di cui all'art. 62 avrebbe dovuto essere emanato dal MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob¹². Il diverso orientamento circa l'approccio da seguire nella sua elaborazione tra il Dipartimento del Tesoro da un lato (più orientato verso un'analisi di sensitività) e Banca d'Italia e Consob dall'altro (più orientate verso schemi basati su scenari probabilistici) ha generato una sostanziale situazione di stallo normativo¹³. Tuttavia, proprio in conseguenza del blocco provvisorio, si è assistito a partire dalla seconda metà del 2008 a un consistente contenimento dei derivati. Ciò è avvenuto non solo grazie al naturale scadere di molti contratti, ma anche e soprattutto per effetto delle continue estinzioni anticipate delle posizioni esistenti. Pertanto, era maturata all'interno del Tesoro la convinzione dell'opportunità di varare una norma primaria che precludesse definitivamente l'uso dei derivati, anche per assecondare il progressivo riassorbimento del fenomeno.

L'inibizione definitiva è avvenuta con la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013). In particolare, con l'intervento normativo in parola, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 che affidava al MEF il compito di emanare – sentite la Banca d'Italia e la Consob – uno o più regolamenti per individuare le tipologie ammesse di contratti derivati, nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, contenute nei contratti di finanziamento.

4. L'attuale assetto normativo

Nella sua attuale formulazione, l'art. 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 203 del 2008 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a regioni ed enti locali di:

¹⁰ Per un'analisi critica e lucida delle disposizioni del DM n. 389 del 2003 si rinvia a F. CAPRIGLIONE, *The use of “derivatives” by Italian local authorities in public finance management. Still an issue*, Paper dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, 8 febbraio 2014, pp. 407-428.

¹¹ L'art. 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, è stato dapprima sostituito dall'articolo 3 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009) e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). Per un esame accurato delle disposizioni introdotte dall'art. 3 della legge n. 203 del 2013, si rinvia a F. FONTANA, M. ROSSI, *Derivati, cambia tutto contro il rischio debito*, in Guida agli Enti locali de il Sole-24Ore n. 3 del 17 gennaio 2009, pp. 21-24.

¹² Sullo schema di regolamento posto in consultazione pubblica dal MEF ma mai entrato in vigore, si veda S. PETRUCCI, *Finanza derivata: il Ministero corre ai ripari*, in *Diritto e pratica amministrativa* de il Sole-24Ore n. 1 del gennaio 2010, pp. 15-18.

¹³ Per un esame più approfondito delle ragioni che hanno determinato l'*impasse*, si rinvia a DIPARTIMENTO DEL TESORO, *Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati*, audizione in data 10 febbraio 2015 del Direttore del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, pp. 40-42.

- stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (art. 62, comma 3, lettera a);
- procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere (art. 62, comma 3, lettera b);
- sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate (art. 62, comma 3, lettera c).

Inoltre, alle amministrazioni territoriali è fatto divieto di (art. 62, comma 2):

- emettere titoli obbligazionari o altre passività cosiddette "*bullet*", che prevedono cioè il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, per evitare che siano tenute a replicare meccanismi alternativi di ammortamento attraverso fondi o *swap* di ammortamento;
- emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera, per evitare che siano costrette a coprirsi dal rischio di cambio attraverso la stipula di *swap* di valuta.

Tuttavia, la norma prevede espressamente alcune e limitate deroghe al divieto, finalizzate a concedere alle amministrazioni la possibilità di gestire le posizioni esistenti. In particolare dal blocco sono esclusi:

- le estinzioni anticipate totali dei contratti derivati (art. 62, comma 3-bis, lettera a);
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette "*novazioni soggettive*") senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati (art. 62, comma 3-bis, lettera b);
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura (art. 62, comma 3-bis, lettera c);
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di un livello massimo del tasso di interesse (cosiddetto "*cap*") da parte dell'ente (art. 62, comma 3-bis, lettera d).

Dal divieto è altresì esclusa la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del derivato (art. 62, comma 3-ter), nonché la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dalla opzione "*cap*" di cui gli enti siano stati acquirenti (art. 62, comma 3-quater).

L'attività di monitoraggio svolta dal MEF mostra che, ad oggi, regioni ed enti locali si sono avvalsi essenzialmente della possibilità di estinzione anticipata (art. 62, comma 3-bis, lettera a), di novazione soggettiva (art. 62, comma 3-bis, lettera b) e di cancellazione – dai contratti esistenti – di componenti opzionali (art. 62, comma 3-quater). Non risulta, invece, che gli enti abbiano fatto ricorso alla facoltà di ristrutturare il derivato, previa modifica del debito sottostante, contemplata dall'art. 62, comma 3-

bis, lettera c), a dimostrazione della volontà delle amministrazioni di uscire definitivamente da tale tipologia contrattuale e di lasciarsi alle spalle un'esperienza che per molte di esse si è rivelata svantaggiosa¹⁴.

5. La ristrutturazione del debito regionale

Un ulteriore impulso alla chiusura anticipata dei contratti derivati è venuto dall'art. 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014. La norma ha consentito alle regioni di ristrutturare il proprio debito al fine di ridurre la rata annuale e di semplificare le loro posizioni in derivati. In particolare, il comma 2 dell'art. 45 ha offerto alle regioni la possibilità di procedere al riacquisto (cosiddetto "buy-back") dei titoli obbligazionari da esse emessi che al 31 dicembre 2013 presentavano due specifici requisiti: vita residua pari o superiore a cinque anni e valore nominale pari o superiore a 250 milioni di euro. Il comma 13 dell'art. 45 disponeva inoltre che, qualora i titoli oggetto di riacquisto rappresentassero il sottostante di operazioni in strumenti derivati, le regioni erano obbligate alla contestuale estinzione anticipata degli stessi¹⁵.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014)¹⁶ sono stati individuati i titoli obbligazionari ammessi alla ristrutturazione, sulla scorta delle richieste pervenute al Dipartimento del Tesoro da parte di nove regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia. Di fatto, però, nel biennio successivo, solo sei delle nove regioni hanno effettivamente dato seguito al *buy-back*: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Puglia.

Per finanziare il *buy-back*, l'art. 45 ha autorizzato il MEF a effettuare emissioni di titoli di Stato e a erogare prestiti a favore delle regioni con ammortamento in trenta rate annuali di importo costante, a un livello di tasso di interesse (poco più del 2%) inferiore rispetto a quello corrisposto dalle regioni nelle obbligazioni originarie.

Nel mese di dicembre 2015 le sei regioni summenzionate hanno parzialmente riacquistato i propri titoli obbligazionari che erano stati ammessi alla ristrutturazione dal decreto ministeriale del 10 luglio 2014. Tale riacquisto, oltre a produrre una riduzione di quasi 400 milioni del debito complessivo delle pubbliche amministrazioni, ha anche permesso alle regioni di allungare la scadenza del proprio debito, di abbassare sensibilmente il costo dello stesso per gli anni a venire e di estinguere anticipatamente circa 3,5 miliardi di nozionale di strumenti finanziari derivati.

L'operazione di riacquisto delle obbligazioni regionali è stata replicata anche nell'anno successivo. Nel 2016 le sei regioni, che nel 2015 avevano aderito al *buy-back*, hanno formalmente dichiarato al MEF l'interesse a proseguire l'operazione di

¹⁴ Sulla limitata operatività in derivati ammessa dalla legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013) si segnala D. GAUDIELLO, *Operatività in derivati ristretta per gli enti locali dopo la legge di stabilità 2014*, in *Diritto bancario*, approfondimenti, gennaio 2014.

¹⁵ L'operazione di ristrutturazione del debito regionale è illustrata per grandi linee in CORTE DEI CONTI, *Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati*, audizione del mese di maggio 2015 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, pp. 27-28.

¹⁶ Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2014 è reperibile nel sito del Dipartimento del Tesoro, all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/enti_locali/statistiche.html, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale.

ristrutturazione del proprio debito. Le richieste delle sei regioni riguardavano la parte di debito non riacquistata nel dicembre 2015 in relazione ai medesimi titoli obbligazionari a suo tempo individuati dal decreto ministeriale del 10 luglio 2014. Il *buy-back* del 2016 ha generato un'ulteriore diminuzione del debito delle amministrazioni pubbliche per oltre 200 milioni. Ha inoltre consentito alle sei regioni di allungare la scadenza del proprio debito, di abbassare il costo dello stesso per i prossimi anni e di eliminare ulteriori 800 milioni di posizioni finanziarie in derivati.

6. La rilevanza dell'attività di monitoraggio svolta dal MEF

Dalla disamina svolta nei quattro paragrafi precedenti in relazione al fenomeno dei derivati delle amministrazioni territoriali, alla sua dimensione quantitativa e alla sua disciplina normativa, emerge la rilevanza dell'attività di monitoraggio che il MEF svolge da oltre dieci anni in questo particolare ambito¹⁷.

La raccolta, da parte del Dipartimento del Tesoro, dei contratti di *swap* sottoscritti dagli enti territoriali discendeva da precise disposizioni normative che ponevano in capo alle amministrazioni l'obbligo di trasmettere le copie dei contratti perfezionati (art. 41, comma 1, della legge n. 448 del 2001 e relativo regolamento attuativo di cui al DM n. 389 del 2003).

A partire dal 1° gennaio 2007, in capo agli enti territoriali, fu introdotto l'obbligo di trasmettere al Dipartimento del Tesoro, a pena di inefficacia, i contratti in strumenti finanziari derivati prima della loro sottoscrizione (art. 41, comma 2-bis, della legge n. 448 del 2001, così come integrato dall'art. 1, comma 737, della legge n. 296 del 2006). La disposizione in parola venne all'epoca introdotta al fine di consentire un più puntuale censimento delle operazioni derivate delle amministrazioni territoriali, prima di allora scarsamente ottemperanti agli obblighi di comunicazione in tema di *swap*.

Al MEF fu anche affidato il compito di comunicare alla Corte dei Conti le operazioni di *swap* non conformi alla normativa vigente, per l'adozione da parte della magistratura contabile dei provvedimenti di sua competenza (art. 41, comma 2-ter, della legge n. 448 del 2001, così come integrato dall'art. 1, comma 737, della legge n. 296 del 2006). Vale la pena qui segnalare l'apprezzamento espresso dall'Alta Corte di Giustizia inglese nei confronti dell'attività del MEF per l'esame di un contratto di *swap* stipulato dal Comune di Benevento e da HSH Nordbank AG e oggetto di una controversia promossa dalla banca tedesca nei confronti di Intesa Sanpaolo¹⁸.

Nel corso degli anni, l'attività di rilevazione del MEF si è concretizzata in un costante e quotidiano lavoro di sollecitazione nei confronti delle amministrazioni territoriali per riuscire ad acquisire le posizioni in derivati da esse detenute, soprattutto di quelle poste in essere prima del 2007 quando gli obblighi informativi previsti dalla normativa erano meno stringenti. Questa attività si è avvalsa nel corso del tempo di vari

¹⁷ Un giudizio tutto sommato positivo sul rigore della normativa, sia primaria che secondaria, volta a evitare il rischio di degenerazioni è espresso da M. BARBERO, *Strumenti derivati e finanza locale: breve cronaca di una relazione contrastata*, in *Amministrazione in Cammino*, 4 marzo 2005.

¹⁸ Si veda in proposito M. PELLEGRINI, *I derivati dei comuni italiani nella valutazione dell'Alta Corte di Giustizia Inglese*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia* n. 2 del 2014, pp. 94-95.

canali informativi e dello scambio di dati e informazioni instaurato con varie istituzioni, quali la Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d'Italia¹⁹.

Da allora, il MEF ha compiuto notevoli passi in avanti nella realizzazione di una banca dati sempre più articolata e aggiornata. La piattaforma digitale oggi esistente agevola notevolmente la comunicazione tra enti e MEF, la trasmissione dei dati e la loro successiva elaborazione.

L'esperienza maturata in questi anni nell'ambito del Dipartimento del Tesoro in relazione ai derivati delle amministrazioni locali dimostra chiaramente che le politiche pubbliche non possono essere il frutto di mere sensazioni o di suggestioni estemporanee, ma devono basarsi su studi analitici e su statistiche aggiornate. Soltanto la conoscenza approfondita e aggiornata dei fenomeni è in grado di generare nel lungo periodo risultati concreti sotto il profilo della regolamentazione e dell'amministrazione.

¹⁹ Sul ruolo di regolatore svolto dal MEF nel corso degli anni si rimanda a R. LOIERO, *L'esperienza dei contratti derivati nelle pubbliche amministrazioni tra evoluzione normativa e prassi operativa*, in *Amministrazione in Cammino*, 8 luglio 2009.

Direzione II - Ufficio IV
Contratti derivati degli Enti territoriali

Riepilogo contratti derivati per tipologia ente (*)

Situazione al 31/03/2018
Dati aggiornati al 24/04/2018

Tipologia Ente	Nozionale ammortizzato al 31/03/2018 (**)		Numero enti		Numero contratti	
	valori in euro	%	valori assoluti	%	valori assoluti	%
Regioni e Province autonome	5.626.804.621	49,97	16	9,64	58	17,52
Province	1.317.582.847	11,70	22	13,25	64	19,34
Comuni capoluogo	3.848.861.327	34,18	27	16,27	70	21,15
Comuni non capoluogo	468.211.626	4,15	101	60,84	139	41,99
TOTALE	11.261.460.421	100,00	166	100,00	331	100,00

(*) I dati sono elaborati in base alle comunicazioni degli enti.

(**) Il nozionale ammortizzato si riferisce ai piani di ammortamento degli enti.

Contratti derivati estinti e scaduti (*)

Situazione al 31/03/2018
Dati aggiornati al 24/4/2018

Anno Estinzione	Contratti Estinti	Nezonale Iniziale
2001	2	278.886.726
2002	1	4.648.112
2003	3	66.105.551
2004	26	307.486.150
2005	107	2.689.621.844
2006	60	2.841.828.776
2007	81	1.866.428.527
2008	153	2.247.689.678
2009	192	1.542.497.926
2010	275	2.457.713.124
2011	103	3.003.708.483
2012	88	2.276.517.561
2013	27	1.362.418.556
2014	18	1.264.702.169
2015	18	2.072.286.443
2016	14	940.388.288
2017	5	195.270.053
2018 (I trimestre)	0	-
Totale Estinti	1173	25.418.197.965

Anno Scadenza	Contratti Scaduti	Nezonale Iniziale
2005	2	8.779.765
2006	5	267.766.104
2007	9	505.728.605
2008	1	6.216.535
2009	5	130.653.994
2010	3	683.916.255
2011	19	321.941.276
2012	28	545.302.579
2013	21	576.700.498
2014	20	245.618.803
2015	29	670.089.662
2016	16	294.804.320
2017	9	109.968.796
2018 (I trimestre)	1	8.084.978
Totale Scaduti	168	4.375.572.172

Anno	Estinti + Scaduti	Nezonale Iniziale
2001	2	278.886.726
2002	1	4.648.112
2003	3	66.105.551
2004	26	307.486.150
2005	109	2.698.401.609
2006	65	3.109.594.880
2007	90	2.372.157.132
2008	154	2.253.906.213
2009	197	1.673.151.920
2010	278	3.141.629.378
2011	122	3.325.649.759
2012	116	2.821.820.140
2013	48	1.939.119.054
2014	38	1.510.320.973
2015	47	2.742.376.106
2016	30	1.235.192.608
2017	14	305.238.849
2018 (I trimestre)	1	8.084.978
Totale Generale	1341	29.793.770.138

(*) I dati sono elaborati in base alle comunicazioni degli enti.

Direzione II - Ufficio IV
Contratti derivati degli Enti territoriali

Serie storica dei contratti derivati vigenti al 31 dicembre di ciascun anno (*)

Dati aggiornati al 24/04/2018

Anno	Nozionale iniziale in euro	Numero enti	Numero contratti
1997	413.165.519	1	1
1998	692.052.245	2	3
1999	942.052.245	3	5
2000	1.099.052.245	3	6
2001	2.204.743.538	43	61
2002	5.802.621.120	180	243
2003	11.759.527.212	382	521
2004	17.999.147.395	548	761
2005	18.759.196.869	605	870
2006	26.686.667.597	740	1168
2007	37.008.339.154	793	1329
2008	37.579.698.224	691	1194
2009	36.293.423.753	547	1001
2010	33.243.015.225	361	727
2011	30.058.500.411	297	617
2012	27.327.984.874	244	506
2013	25.289.993.864	221	459
2014	23.847.475.527	209	423
2015	19.540.494.045	187	376
2016	18.091.502.946	176	346
2017	17.786.264.097	167	332
2018 (I trimestre)	17.778.179.119	166	331

() I dati sono elaborati in base alle comunicazioni degli enti.*

La serie storica viene aggiornata a seguito di ulteriori comunicazioni da parte degli enti stessi.